



COMUNE DI LONIGO I.M.U. 2016

La legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

L'IMU è un tributo in **auto-liquidazione**; pertanto, poiché il contribuente deve informarsi sulle aliquote e detrazioni, effettuare i calcoli e predisporre i modelli per il pagamento, si forniscono le seguenti indicazioni.

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA:

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati e aree fabbricabili. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

COSA VIENE TASSATO:

- Fabbricati a qualsiasi uso destinati. L'IMU **non si applica al possesso dell'abitazione principale** e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- Aree fabbricabili.

- Dal 2016 nel Comune di Lonigo tornano ESENTI i TERRENI agricoli. Sono da considerarsi agricoli, oltre che i terreni coltivati, anche quelli incolti, inutilizzati e boschivi.

VALORE SUL QUALE SI CALCOLA L'IMPOSTA:

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale, come risulta dai certificati catastali, aumentata del 5%, applicando poi i seguenti moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (esclusa la cat. A10) e per le cat. C2, C6 e C7;
- x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C3, C4 e C5;
- x 80 per i fabbricati della cat. A10 e D5;
- x 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D5).
- x 55 per i fabbricati della cat. C1.

COMODATI A TITOLO GRATUITO: con la Legge di Stabilità 2016 viene introdotta una **riduzione del 50% della base imponibile (ai fini IMU e TASI)** per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate in cat. A1, A8 e A9), e relative pertinenze (max 1 per cat. catastale C2, C6 e C7), concesse in comodato ai

parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale. Requisiti:

• il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;

- il soggetto passivo (comodante) deve possedere un solo immobile (ad uso abitativo) in Italia;
- il soggetto passivo (comodante) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile abitativo adibito ad abitazione principale, purchè non sia A/1, A/8 e A/9;
- il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU entro il 30/06/2017;

Per tali tipologie di immobili, oltre la riduzione del 50% della base imponibile, si applica l'aliquota del 6,6 per mille. Per i casi in cui il comodante possieda più immobili ad uso abitativo, all'immobile concesso in comodato continua ad applicarsi l'aliquota del 6 per mille (sono escluse le abitazioni di lusso).

Per le aree fabbricabili, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc. I valori di riferimento per il 2016 sono invariati rispetto al 2015

ALIQUOTE da applicare alla base imponibile:

in data 10/05/2016 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni:

aliqu. per mille	ALIQUOTE IMU - TASI 2016	aliqu. per mille
IMU	CATEGORIA IMMOBILI	TASI
4	abitazione principale (A1, A8, A9) e pertinenze	2
esente	abitazione principale (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze	esente

	<u>IMU</u> :abitazione e pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che gli immobili non risultino locati; <u>TASI</u> : <u>occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale</u>	
7,6	ulteriori pertinenze dell'abitazione principale oltre la quantità stabilita nell'ultimo periodo dell'art. 13, comma 2, della Legge 214/2011	2
4,6	Immobili soggetti alle condizioni relative al protocollo d'intesa sull'emergenza abitativa per promuovere l'affitto sociale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 61 del 25/03/2014	0
6,6	<u>IMU</u> : unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214/2011, concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e dagli stessi adibiti ad abitazione principale, a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica; <u>PER LA QUOTA OCCUPANTE (COMODATARIO) ESENTE TASI</u>	2
7,6	unità immobiliari inagibili	2
8,6	aliquota ordinaria (per tutti gli immobili imponibili per legge non specificati nel presente elenco)	2
10,6	Unità immobiliari accatastate in categoria D5	0
esente	immobili rurali strumentali	1
esenti	terreni agricoli	esenti

DETRAZIONI IMU:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

COME E QUANDO VERSARE:

L'imposta è dovuta, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L'imposta da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 7,6 per mille.

L'IMU non è dovuta qualora l'importo calcolato sia uguale o inferiore a € **12,00** per contribuente per anno.

Acconto 16 giugno 2016	50%	Saldo 16 dicembre 2016	50%
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Sul sito internet del Comune è disponibile una applicazione che consente il calcolo dell'IMU, della TASI e la stampa dei modelli per il pagamento.

CODICI da utilizzare per il versamento IMU mediante F24 (presso sportelli postali, bancari o tramite home-banking):

Sezione = EL (per F24 semplificato)

codice Comune E682

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO I.M.U. ANNO 2016

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - Abitazione principale e relative pertinenze -Articolo 13, c. 7, D.L. n. 201/2011	3912	-
IMU - Aree fabbricabili	3916	-
IMU - Altri fabbricati	3918	-
IMU – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925
IMU - INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923	-
IMU - SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924	-

L'Ufficio Tributi è disponibile per fornire informazioni sulla corretta applicazione del tributo.

Contatti: 0444/720230-720261 – mail: tributi@comune.lonigo.vi.it